LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 1794)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Rapporti con l'estero, compresi gli economici, colonie) della Camera dei deputati nella seduta del 5 dicembre 1956 (V. Stampato n. 2447)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri (MARTINO)

di concerto col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1956

Destinazione della som na di lire egiziane 150.000 (centocinquanta nila) ricavata a saldo della vendita al Governo egiziano degli edifici scolastici italiani in Alessandria d'Egitto e dello stadio ex littorio al Cairo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero delle finanze, è autorizzato ad erogare, a sostegno delle istituzioni italiane in Egitto, la somma di lire egiziane 150.000 (centocinquantamila), ricavata a saldo dalla vendita al Governo egiziano degli edifici scolastici italiani in Alessandria d'Egitto e dello Stadio ex littorio al Cairo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato a devolvere come appresso le somme sotto indicate:

lire egiziane 60.000 per la costruzione o l'acquisto di un edificio in Alessandria d'Egitto destinato a « Centro di attività sociali e culturali » della collettività italiana ed a parziale utilizzazione economica a beneficio di enti ed istituzioni italiane in quella città.

Il reddito dello stabile sarà amministrato ed erogato da un Comitato composto dal Con-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sole generale d'Italia che lo presiede, dai Presidenti dei principali Enti italiani esistenti in Alessandria d'Egitto ed, eventualmente, da altri esponenti della collettività italiana, designati dallo stesso Console generale.

Il predetto Comitato avrà il compito di assistere le istituzioni italiane più bisognose e di promuovere tutte quelle iniziative che saranno considerate utili per la collettività italiana. Per raggiungere le sue finalità, il predetto Comitato disporrà, altresì, di un capitale iniziale di lire egiziane 10.000 conferitogli con la presente legge;

lire egiziane 35.000 da destinarsi alla creazione al Cairo di un « Centro di attività sociali e culturali »;

lire egiziane 20.000 per l'acquisto di macchinari occorrenti all'ammodernamento della scuola tecnico-meccanica dell'Istituto « Don Bosco » in Alessandria d'Egitto. L'elargizione di questa somma avrà luogo alle condizioni e con le modalità stabilite dal Ministero degli affari esteri; lire egiziane 10.000 all'Ospedale italiano di Alessandria d'Egitto e lire egiziane 15.000 all'Ospedale italiano del Cairo, per far fronte a particolari necessità della loro attrezzatura e sistemazione.

Art. 3.

Alla copertura delle spese previste dalla presente legge il Ministero degli affari esteri farà fronte, d'intesa col Ministero del tesoro, con la somma di lire egiziane 150.000 di cui al precedente articolo 1 e che trovasi depositata presso il Consolato generale d'Italia in Alessandria d'Egitto.

Art. 4.

La legge 20 giugno 1952, n. 762, relativa all'acquisto della Villa Karam ad Alessandria d' Egitto e all'ampliamento ed ammodernamento dell'Ospedale italiano del Cairo, è abrogata.